

al lavoro, ha voluto prevenire il pericolo che gli operai stessi consumino, in poco tempo, il capitale che rappresenta l'indennità dovuta e lo consumino a proprio danno e a danno dei figli minori; quindi la facoltà all'autorità giudiziaria di sostituire al pagamento di questo capitale l'assegnamento di una rendita temporanea o vitalizia corrispondente.

Evidentemente si è voluto modificare, in questo, la legge nuova nel senso che sia ampliata la facoltà di attribuire un'indennità invece di un capitale; ed io faccio osservare all'onorevole relatore, che, anche con la legge vigente, l'intervento dell'autorità giudiziaria si domanda da una sola delle parti, senza bisogno del consenso di ambedue, e l'autorità giudiziaria, talvolta, accorda un'indennità invece di un capitale.

Io potrei citare molti casi in cui l'autorità giudiziaria si pronunziò in questo senso.

Ora, se si vuole ampliare la facoltà, se si vuole modificare, in questa parte, la legge attuale di procedura, bisogna dire, che non soltanto su domanda da una delle parti, ma anche d'ufficio, l'autorità giudiziaria attribuisce quest'indennità, perchè si deve aver riguardo alla condizione della famiglia dell'operaio che rimanga vittima di un infortunio. In caso diverso, non ha senso giuridico che l'autorità giudiziaria possa, col consenso delle parti, accordare un'indennità; poichè se c'è il consenso, l'autorità giudiziaria non può, come già dissi, più pronunziare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Analogamente a quanto ho detto, non ho difficoltà, dopo votato l'articolo 2, che stabilisce alcuni criteri speciali d'indennità, di accettare, nell'articolo 3, la formola che propone la Commissione e che aveva già proposta l'onorevole Caperle. Quindi consento che nell'articolo 3 si dica così: "L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare dell'indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze che hanno cagionato il disastro, e secondo le norme del diritto comune." Quindi siamo in ciò di pieno accordo.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Demaria, prego la Commissione di voler riflettere che io l'ho accettato appunto perchè si tratta di una facoltà che già è concessa al magistrato in molti casi, come ricordava l'onorevole Demaria. Nè mi dissuade dall'accettarlo la considerazione del relatore, che, cioè, possa, in caso di fallimento, mancare questo mezzo di risarcimento; perchè sarà cura del magistrato, quando ordinerà il pa-

gamento in rendita, di stabilire i mezzi di cauzione, ipoteca od altro.

Quindi come io accetto l'emendamento della Commissione; così essa potrebbe, a sua volta, accettare l'emendamento Demaria, che in fondo non altera, per nulla, il concetto della legge. Così l'articolo sarebbe votato di pieno accordo fra tutti.

**Chimirri, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Chimirri, relatore.** Se la Commissione insiste nella opinione da me espressa, prego l'onorevole Demaria a riflettere che non è proprio per desiderio di opporci al suo emendamento, ma perchè crediamo che dopo aver detto che la liquidazione sarà fatta coi criteri del diritto comune, non è conveniente indurre modificazioni che contraddicano a quel concetto...

**Bonacci.** Chiedo di parlare.

**Chimirri, relatore.** ...E valga il vero, supponiamo che per la caduta di un andito resti ferito un muratore che su ci lavorava, e che l'andito, cadendo, ferisca o uccida un calzolaio che per caso là passasse.

In questa ipotesi due operai restano feriti in occasione del medesimo disastro; ma il primo ferito per il lavoro, può invocare questa legge, l'altro, come estraneo al lavoro, non ha altra tutela che le disposizioni del diritto comune; quindi, rispetto al promotore, la colpa è presunta, mentre il calzolaio è in obbligo di provarla, e se si ammettesse l'emendamento dell'onorevole Demaria, anche dopo liquidata l'indennità, questa consisterebbe in una somma certa per costui, mentre il magistrato potrebbe a talento mutarla in una pensione per il muratore.

Ecco perchè non possiamo ammettere, in materia di liquidazione queste stridentissime differenze, che tornano in tante ingiustizie.

Infatti se la sostituzione si chiede dal convenuto, chi può impedire al danneggiato di opporsi e di ripetere *illico et nunc* il pagamento della somma liquidata?

Se invece è la parte lesa che chiede la pensione, si può equamente vincolare, per molti anni, il convenuto, che preferisce pagare l'indennità e liberarsi d'ogni molestia?

Lasciamo adunque al magistrato di liquidare, con le norme ordinarie, le indennità ed il modo di pagamento nei casi d'infortunio senza creare nuove sorgenti di dubbiezze e di contese.

**Bonacci.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.